

## La comunione legale dei beni

La comunione legale è il regime patrimoniale ordinario del nostro ordinamento: nel caso cioè in cui i coniugi non scelgano un regime diverso, i loro rapporti saranno regolati dalla comunione legale. Il principio generale è che **diventano comuni tutti i beni acquistati in quel regime, a meno che non si tratti di beni personali.**

La comunione legale viene anche definita come comunione senza quote; le quote sono infatti sempre uguali tra i coniugi e non è possibile, neppure con apposito accordo, che essi derogino a tale principio.

Nell'ambito dei beni che sono oggetto di comunione legale bisogna poi distinguere tra quelli che diventano immediatamente comuni tra i coniugi (i beni cioè che cadono nella cosiddetta comunione immediata) e quelli che restano di proprietà del coniuge che ha compiuto l'acquisto, diventando comuni esclusivamente nel momento in cui cessa la comunione legale e solo se ancora esistono in tale momento (i beni cadono cioè nella cosiddetta comunione differita o comunione de residuo).

Sono oggetto di **comunione immediata:**

- gli acquisti compiuti dai due coniugi, insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione dei beni personali;
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.


Sono oggetto di **comunione differita o de residuo** (e quindi restano di proprietà del coniuge che li ha acquistati sino al momento in cui la comunione non si scioglie):

- i frutti dei beni di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
- i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio;
- gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente al matrimonio.


Sono invece **beni personali** e non entrano quindi a far parte della comunione legale i beni:

- di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio l'usufrutto);
  - acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione;
  - di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i relativi accessori;
  - che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
  - ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione per la perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
  - acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato e confermato dal coniuge all'atto dell'acquisto.
- Per l'amministrazione dei beni in comunione, si distingue tra **atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione:**
- ordinaria amministrazione: ogni coniuge può, disgiuntamente dall'altro, amministrare la comunione;
  - straordinaria amministrazione: è prevista l'amministrazione

20



21



congiunta da parte dei coniugi. Nel caso in cui un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni acquisti un appartamento intervenendo da solo all'atto di acquisto, il bene si intenderà caduto in comunione. Per poterlo vendere sarà quindi necessario il consenso di entrambi i coniugi.

Per quanto riguarda gli **atti di straordinaria amministrazione compiuti senza il necessario consenso del coniuge**:

- se riguardano beni immobili o beni mobili registrati, sono annullabili entro un anno dal momento in cui il coniuge è venuto a conoscenza dell'atto o, in ogni caso, entro un anno dalla trascrizione;
- se riguardano beni mobili, l'altro coniuge è obbligato a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima dell'alienazione o, dove ciò non sia possibile, a indennizzare la comunione versando il valore del bene alienato.

**Il regime di comunione legale termina nel caso di:**

- morte di uno dei coniugi;
- sentenza di divorzio;
- dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi;
- annullamento del matrimonio;
- separazione legale;
- separazione giudiziale dei beni;
- convenzione matrimoniale con la quale si stabilisca di abbandonare il regime di comunione legale per sostituirlo con un altro consentito dalla legge;
- fallimento di uno dei coniugi.

Dal momento in cui si verifica lo scioglimento della comunione legale, tutti i beni che ne fanno parte cadono in una comunione ordinaria suddivisa in quote in ragione di una metà per cia-

scun coniuge. Le modalità di amministrazione saranno quindi sostanzialmente quelle che disciplinano il regime della separazione dei beni.

### La separazione dei beni

Con il regime della separazione dei beni **i coniugi conservano la titolarità esclusiva degli averi acquistati durante il matrimonio.**

Ciò implica che un bene acquistato da uno solo dei coniugi sarà soltanto suo; anche in caso di comproprietà tra coniugi, ciascuno potrà cedere la propria quota senza il necessario consenso dell'altro.

### La comunione convenzionale

Come intuibile, **questo regime patrimoniale deve essere** appositamente **scelto dai coniugi con atto pubblico notarile** alla presenza di due testimoni; non può essere opzionato con dichiarazione resa in sede di celebrazione del matrimonio.


**La differenza fondamentale con la comunione legale** dei beni consiste nella **possibilità** di operare alcune (molto limitate) **modifiche al regime della comunione**, facendovi rientrare anche beni che in base alla normativa ordinaria ne sarebbero esclusi.

In altri termini, con la comunione convenzionale è possibile che i coniugi decidano, ad esempio, di includere in essa i beni personali ricevuti prima del matrimonio o quelli acquisiti successivamente per donazione o successione.

### Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale si differenzia dai regimi già analizzati (co-

22



23

